

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2045-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE CAROLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 1° febbraio 1967
(V. Stampato n. 3666)*

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 febbraio 1967*

Comunicata alla Presidenza il 10 febbraio 1967

Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1966, n. 1075, concernente: « sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata nei confronti di debitori residenti o domiciliati nei Comuni di Longarone, Castellavazzo, Erto e Casso »

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto-legge del 19 dicembre 1966, n. 1075, si stabiliva che sino al 31 dicembre 1967 non potevano essere iniziati procedimenti ordinari o speciali di esecuzione forzata nei confronti di debitori residenti o domiciliati nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Erto e Casso, in conseguenza del mancato adempimento di obbligazioni già contemplate nelle sospensioni di termini di cui, da ultimo, al decreto-legge 11 ottobre 1965, n. 1119, e, ove i provvedimenti fossero già stati iniziati, si stabiliva che venissero sospesi di diritto sino alla stessa data del 31 dicembre 1967.

I motivi che hanno determinato il citato provvedimento consistono nel fatto che nei sopra elencati comuni, già colpiti dal disa-

stro del Vajont, persistono ancora quelle condizioni di grave disagio, peggiorate anzi dalle alluvioni del novembre 1966, che in precedenza avevano già provocato altre sospensioni, per le gravi ripercussioni sociali cui potevano dar luogo.

Il suddetto decreto, presentato per la sua conversione in legge, ha già ottenuto l'approvazione della Camera dei deputati nella seduta del 1° febbraio 1967.

Deve ora pronunziarsi il Senato, e ritengo superfluo segnalare all'attenzione degli onorevoli colleghi, la opportunità di dare il loro voto favorevole alla conversione in legge di detto decreto, sicuro della loro sensibilità nella valutazione dell'importanza del provvedimento.

CAROLI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 19 dicembre 1966, n. 1075, concernente: « sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata nei confronti di debitori residenti o domiciliati nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Erto e Casso ».